

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV} N. 18

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

DELL'UTRI

nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti
(Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo 5222/97 R.G.N.R.).

TRASMessa DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO

il 6 aprile 1999

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Palermo, 2 aprile 1999.

Oggetto: Richiesta di autorizzazione all'arresto dell'onorevole Marcello Dell'Utri.

Con ordinanza del 5 marzo 1999 il G.I.P. del Tribunale di Palermo ha disposto la custodia cautelare in carcere di Buffa Michele ed altre sette persone, tra cui l'onorevole Marcello Dell'Utri, indagate per vari reati.

All'onorevole Dell'Utri sono ascritti, in particolare, i delitti di estorsione tentata ed aggravata e di calunnia aggravata, in concorso sempre con altri soggetti.

L'8 marzo mi è pervenuta, da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, la richiesta di autorizzazione all'esecuzione della predetta misura cautelare, che è stata inviata a codesta Onorevole Camera dei Deputati.

Ricevo oggi, giusta nota che allego, gli ulteriori raccolti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale, nonché la richiesta d'autorizzazione all'utilizzazione d'intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti dell'Onorevole Marcello Dell'Utri, accludendo anche la relativa do-

cumentazione che mi è stata fatta pervenire per l'inoltro alla S.V.

Con i sensi della più alta considerazione.

*Il Procuratore
Generale della Repubblica
l'Avvocato generale*

VITTORIO ALIQUO

Palermo, 2 aprile 1999.

*Al Sig. Procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di appello
di Palermo*

Mi prego inviare, per quanto di Sua competenza, gli atti ulteriori raccontati da questo Ufficio, in relazione alla richiesta di autorizzazione all'arresto nei confronti dell'onorevole Marcello Dell'Utri, diretta al Presidente della Camera dei Deputati; invio inoltre richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti dell'onorevole Marcello Dell'Utri.

Palermo, venerdì 2 aprile 1999

*Il Procuratore
della Repubblica aggiunto*

PAOLO GIUDICI

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

Procedimento penale n. 5222/97 R.G.N.R.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE
DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

Al signor PRESIDENTE della CAMERA dei DEPUTATI

ROMA

IL PUBBLICO MINISTERO

Visti gli atti del procedimento penale n. 5222/97 R.G.N.R. instaurato anche nei confronti di:

- 1) BUFFA Michele, nato a Trapani il 9 dicembre 1937;
- 2) CHIOFALO Giuseppe, nato a Castoreale Terme (Messina) il 16 giugno 1950;
- 3) CIRFETA Cosimo, nato a Copertino (Lecce) il 23 novembre 1965;
- 4) D'AGOSTINO Fabio, nato a Palermo il 29 marzo 1974;
- 5) D'AGOSTINO Rosario, nato a Roncà (Verona) il 6 marzo 1945;
- 6) DELL'UTRI Marcello, nato a Palermo l'11 settembre 1941;
- 7) DI GRUSA Enrico, nato a Palermo il 28 dicembre 1967;
- 8) MANGANO Vittorio, nato a Palermo il 18 agosto 1940;
- 9) VIRGA Vincenzo, nato ad Erice l'11 settembre 1936.

INDAGATI

per i reati di:

BUFFA Michele, DELL'UTRI Marcello e VIRGA Vincenzo:

1) *Estorsione tentata ed aggravata in concorso* (articoli 56, 110, 629 primo e secondo comma, quest'ultimo in relazione all'articolo 628

comma terzo n. 1 e 3, Codice Penale), per avere il DELL'UTRI, nella qualità di Presidente della società « PUBLITALIA '80 », interponendosi tra l'associazione sportiva « PALLACANESTRO TRAPANI » (ed in specie il suo Presidente, senatore Vincenzo GARRAFFA) e la società « BIRRA MESSINA » del gruppo DREHER-HEINEKEN, posto in essere una serie di atti, tutti diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di estorsione, non riuscendo a commetterlo per cause indipendenti dalla propria volontà ed in particolare per avere:

richiesto una somma pari al 50 per cento del contratto di sponsorizzazione intervenuto tra queste due ultime società, e cioè a circa lire 800.000.000 (800 milioni) — contro una somma ordinariamente dovuta in questi casi pari a circa il 10 per cento dell'importo della sponsorizzazione — ed, al rifiuto del GARRAFFA e degli organismi dirigenti della associazione sportiva « PALLACANESTRO TRAPANI » di rendere tale somma, minacciato in primo luogo DELL'UTRI Marcello il GARRAFFA, pronunciando la frase: « *Io le consiglio di ripensarci. Abbiamo uomini e mezzi che la possono convincere a cambiare opinione* »;

successivamente utilizzato il DELL'UTRI i suoi duraturi contatti con l'associazione mafiosa denominata « Cosa Nostra », ottenendo che VIRGA Vincenzo, Rappresentante del Mandamento di Trapani e BUFFA Michele, associato mafioso della Famiglia di Trapani insistessero per ottenere il pagamento dell'intera somma illecitamente richiesta anche tramite minacce che il VIRGA ed il BUFFA rivolsero al GARRAFFA, a mezzo di un contatto diretto, nel corso del quale il VIRGA, esponente di vertice di « Cosa Nostra », chiedeva al GARRAFFA di « *risolvere il problema* » per il suo « *amico* » Marcello DELL'UTRI;

costringendo, così, il GARRAFFA — per il tramite del VIRGA e del BUFFA — a ricercare, anche a mezzo di Valentino RENZI, allora manager sportivo della associazione « PALLACANESTRO TRAPANI », ulteriori risorse finanziarie da destinare alle richieste del DELL'UTRI, al quale era già stata versata (anche per il tramite del PIOVELLA) la somma di 170 milioni di lire;

proseguendo nell'opera estorsiva l'onorevole DELL'UTRI intervenendo sugli operatori del mercato delle sponsorizzazioni (ed, in specie, sulle possibili aziende sponsorizzatrici) per « convincerle » a non sponsorizzare la società PALLACANESTRO TRAPANI per l'annata sportiva 1991-92, così costringendo la detta società (in quell'anno nella massima serie di pallacanestro maschile) a partecipare senza alcuno sponsor al campionato medesimo e ciò al chiaro fine di costringere il detto GARRAFFA e la società PALLACANESTRO TRAPANI, a versare le somme illecitamente richieste.

Con la consapevolezza che tutto ciò avrebbe portato ad ingiusto profitto del detto DELL'UTRI e di soggetti a lui comunque riferibili e/o terzi (in specie appartenenti alla società « BIRRA MESSINA »);

Commesso in Trapani, Palermo e Milano, dal 1990 al 1993.

D'AGOSTINO Rosario (detto « Saro »), D'AGOSTINO Fabio, DI GRUSA Enrico, MANGANO Vittorio (in concorso con DELL'UTRI Marcello, LA PIANA Vincenzo, CUCUZZA Salvatore e ZERBO Giovanni)

II) *Partecipazione ad associazione per delinquere diretta al traffico internazionale di sostanze stupefacenti* (articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), per essersi associati LA PIANA Vincenzo, MANGANO Vittorio (anche dopo la sua incarcerazione, avvenuta il 4 aprile 1995) e DI GRUSA Enrico, in concorso con D'AGOSTINO Saro (che assicurava l'appoggio logistico in Colombia) al fine di organizzare una serie indeterminata di traffici internazionali (Colombia-Italia) di cocaina:

a) apprestando i primi tre una parte dei mezzi economici necessari a tal fine (nella specie, per i primi 100 chilogrammi di cocaina era previsto il pagamento di 2 miliardi e 500 milioni di lire, pari a 25 milioni di lire al chilogrammo);

b) provvedendo, inoltre, a contattare a Palermo la famiglia mafiosa di « Porta Nuova » — ed, in specie, CUCUZZA Salvatore, allora capo-famiglia (direttamente e per il tramite di ZERBO Giovanni) — « famiglia » di cui fa parte anche MANGANO Vittorio e cui sono associati anche LA PIANA Vincenzo e DI GRUSA Enrico, ed ottenendo da questi soggetti un « anticipo » sulle prime spese;

c) provvedendo, altresì, a contattare a Milano DELL'UTRI Marcello (alla presenza degli associati mafiosi CURRÒ Antonino e SARTORI Natale) per il reperimento del 50 per cento della somma come sopra determinata (e quindi, per reperire la somma di 1 miliardo e 250 milioni di lire circa);

d) nonché concorrendo ad ideare e porre in essere tutte le condizioni necessarie per l'importazione della cocaina dalla Colombia, concorrendo in tali condotte e partecipando alla associazione anche D'AGOSTINO Fabio (figlio di Rosario) e tale « Emanuele », ancora non identificato, non realizzando — almeno sino al 1996 — le importazioni della sostanza stupefacente, unicamente a causa dei ripetuti arresti compiuti dalle forze dell'ordine nei confronti di MANGANO Vittorio, CUCUZZA Salvatore, ZERBO Giovanni e D'AGOSTINO Saro, quest'ultimo arrestato all'aeroporto di Fiumicino proprio mentre trasportava un ingente quantitativo di cocaina dalla Colombia in Italia.

Commesso in Palermo, Milano ed in Caracas, oltre che in altre località del territorio nazionale ed estero, dall'ottobre del 1995 sino a tutto il 1996.

CHIOFALO Giuseppe, CIRFETA Cosimo, DELL'UTRI Marcello

III) *Calunnia aggravata in concorso* (reato p. e p. dagli articoli 110, 61 n. 2, 81 n. 2, 368 c.p. e 7 decreto-legge n. 152/91), perché, in concorso fra loro, al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso denominata Cosa Nostra (in particolare, contribuendo a screditare e delegittimare alcuni importanti collaboratori di giustizia dissociatisi da

Cosa Nostra), ed i primi due anche al fine di assicurare l'impunità a DELL'UTRI Marcello, imputato davanti al Tribunale di Palermo per il reato di cui agli articoli 110 e 416-*bis* c.p., incolpavano — pur sapendoli innocenti — del delitto di calunnia aggravata in concorso i collaboratori di giustizia DI CARLO Francesco, GUGLIELMINI Giuseppe e ONORATO Francesco, agendo in concorso con altri, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in particolare accusandoli falsamente di essersi inventati false accuse nei confronti del predetto DELL'UTRI Marcello ed altri concernenti presunte collusioni di questi ultimi con Cosa Nostra, nonché di avere proposto al CIRFETA Cosimo di inventarsi false accuse di analogo contenuto al fine di confermare le loro dichiarazioni, commettendo tale reato il CIRFETA nell'inoltrare a varie Autorità numerose missive contenenti le predette accuse, che poi confermava in dichiarazioni rese a personale della polizia penitenziaria e CHIOFALO Giuseppe e DELL'UTRI Marcello nell'istigare il CIRFETA alla commissione di detto reato e nel rafforzarlo nel suo proposito criminoso anche tentando — unitamente al CIRFETA — di convincere altri collaboratori a confermarne le accuse.

Commesso in Paliano, Palermo ed altre località del territorio nazionale il 27 luglio 1997, ed in data anteriore e successiva.

RILEVATO

che — a seguito del decreto n. 1481/98 emesso il data 22 dicembre 1998 — il G.I.P. presso questo Tribunale ha autorizzato l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche sull'utenza cellulare:

n. 0368-66 (...) intestata ad Antonio FEDELE, ed in uso a CHIOFALO Giuseppe, nato a Castoreale Terme (ME) il 16 giugno 1950;

che — a seguito del decreto n. 7/99 emesso il 7 gennaio 1999 — il G.I.P. presso questo Tribunale ha autorizzato l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche sull'utenza cellulare:

n. 0335-63 (...) intestata ed in uso a NASO Bruno Giosué, nato a Roma il 5 luglio 1947;

che — a seguito del decreto n. 59/98 emesso il data 29 gennaio 1998 — il G.I.P. presso questo Tribunale ha autorizzato l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche sull'utenza cellulare:

n. 0338-87 (...) intestata a MONTEROSSO Jaqueline, ed in uso a GRUT Yvette Denise Andree, nata a Baden Baden (Germania) il 22 novembre 1947;

che tra tutte le conversazioni intercettate e registrate ve ne sono talune nelle quali uno degli interlocutori è stato sicuramente individuato nell'onorevole Marcello DELL'UTRI, attuale membro della Camera dei Deputati, in relazione al quale il G.I.P., su richiesta di questo

Ufficio, ha emesso ordinanza di custodia cautelare per i reati di calunnia aggravata in concorso e tentata estorsione aggravata in concorso;

che, in particolare, tra le telefonate di cui al decreto n. 1481/98 emesso in data 22 dicembre 1998, assumono particolare rilevanza ai fini della prova delle vicende oggetto del presente procedimento quelle di seguito elencate:

utenza n. 0368-66 (...) intestata ad Antonio FEDELE, ed in uso a CHIOFALO Giuseppe, nato a Castoreale Terme (ME) il 16 giugno 1950:

Num. Chiamante	Num. Chiamate	Data	Ora	Id: Chiamante	Id: Chiamate
0368-665297	0335-21 (...)	23-12-98	20:43	Fedele Antonio	pagine Italia s.p.a.
0335-665297	0335-21 (...)	30-12-98	9:30	Fedele Antonio	pagine Italia s.p.a.
0335-214984	0368-66 (...)	31-12-98	9:38	pagine Italia s.p.a.	Fedele Antonio
0368-665297	0335-21 (...)	31-12-98	13:17	Fedele Antonio	pagine Italia s.p.a.
0335-214984	0368-66 (...)	31-12-98	13:49	pagine Italia s.p.a.	Fedele Antonio
0335-214984	0368-66 (...)	31-12-98	14:00	pagine Italia s.p.a.	Fedele Antonio
0368-665297	0335-21 (...)	31-12-98	15:18	Fedele Antonio	pagine Italia s.p.a.
0368-665297	0335-21 (...)	31-12-98	15:19	Fedele Antonio	pagine Italia s.p.a.

che le sopra elencate conversazioni intercorrono tra l'onorevole DELL'UTRI Marcello (Id: PAGINE ITALIA s.p.a.) e CHIOFALO Giuseppe (Id: FEDELE Antonio);

che tali conversazioni telefoniche appaiono rilevanti in ordine al reato di calunnia contestato all'onorevole DELL'UTRI Marcello in concorso con CHIOFALO Giuseppe di cui al capo III) della rubrica, essendo connesse — perché preparatorie o immediatamente successive — all'incontro tra i predetti indagati verificatosi in data 31 dicembre 1998 nel domicilio protetto del CHIOFALO, come ampiamente argomentato da questo Ufficio nella richiesta di custodia cautelare in carcere del 22 gennaio 1999 allegata alla richiesta di autorizzazione all'arresto ex articolo 68 Cost. nei confronti dell'onorevole DELL'UTRI già trasmessa a codesta Camera dei Deputati, che si intende qui integralmente riportata a trascritta;

che tra le altre conversazioni intercettate e registrate in forza del decreto n. 59/98 emesso il 29 gennaio 1998 (procedimento nr. 5677/96 R.G.N.R.), ve ne sono alcune nelle quali uno degli interlocutori è stato sicuramente individuato nell'onorevole DELL'UTRI Marcello;

che, tra queste ultime, assumono particolare rilevanza ai fini della prova delle vicende oggetto del presente procedimento quelle di seguito elencate:

utenza n. 0338-87 (...) intestata a MONTEROSSO Jaqueline, ed in uso a GRUT Yvette Denise Andree, nata a Baden Baden (Germania) il 22 novembre 1947:

Num. Chiamante	Num. Chiamate	Data	Ora	Id: Chiamante	Id: Chiamate
Non identificato	0338-87 (...)	07-04-98	12:40	Non identificato	Monterosso Jaqueline
Non identificato	0338-87 (...)	11-05-98	15:54	Non identificato	Monterosso Jaqueline

che le sopra elencate conversazioni intercorrono tra l'onorevole DELL'UTRI Marcello e GRUT Yvette Denise Andree (Id: MONTEROSSO Jaqueline);

che la rilevanza delle predette conversazioni telefoniche con particolare riferimento alle esigenze cautelari in tema di inquinamento probatorio sono state evidenziate nella richiesta di custodia cautelare in carcere del 22 gennaio 1999 che qui si intende integralmente riportata in parte qua;

che tra altre conversazioni intercettate e registrate in forza del decreto n. 7/99 ve ne sono delle altre nelle quali uno degli interlocutori è stato sicuramente individuato nell'onorevole DELL'UTRI Marcello;

che, tra queste ultime, assumono particolare rilevanza ai fini della prova delle vicende oggetto del presente procedimento quelle di seguito elencate:

utenza n. 0335-63 (...) intestata ed in uso a NASO Bruno Giosué, nato a Roma il 5 luglio 1947;

Num. Chiamante	Num. Chiamate	Data	Ora	Id: Chiamante	Id: Chiamate
Non identificato	0335-63 (...)	05-02-99	08:44	Non identificato	Naso Bruno Giosué
Non identificato	0335-63 (...)	11-02-99	17:42	Non identificato	Naso Bruno Giosué

che le sopra elencate conversazioni intercorrono tra l'onorevole DELL'UTRI Marcello e l'avvocato NASO Bruno Giosué (Id: Naso Bruno Giosué);

che tali conversazioni telefoniche appaiono rilevanti in ordine al reato di calunnia di cui al capo III) della rubrica contestato all'onorevole DELL'UTRI Marcello in concorso anche con l'avvocato NASO, così come desumibile dalla integrazione relativa agli ulteriori atti raccolti, inviata in data odierna a codesta onorevole Camera dei deputati, e che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta;

che, in particolare, per un più completo quadro degli elementi probatori a carico dell'onorevole DELL'UTRI, appare quindi opportuno utilizzare anche gli elementi relativi al ruolo dell'avvocato NASO, già difensore del CHIOFALO, elementi che dimostrano che il DELL'UTRI non fu affatto solo destinatario delle presunte « rivelazioni » di CHIOFALO e CIRFETA, bensì principale protagonista ed « autore » del piano calunnioso posto in essere dai due detenuti;

che, in ordine al ruolo dell'avvocato NASO già il 18 dicembre 1998 SPARTA LEONARDI Carmelo aveva dichiarato:

« In particolare a mio fratello, che era stato in carcere a Rebibbia anche con il CIRFETA fu proposto di confermare le accuse di CIRFETA nei confronti di tre collaboratori (GUGLIELMINI, ONORATO ed un altro di cui « al momento non ricordo il nome »); a me fu proposto di dichiarare di avere assistito ad analoghi accordi presi fra CUCUZZA e FERRANTE.

Preciso che tutti eravamo ben consapevoli che la proposta fatta a me e mio fratello consisteva nel dichiarare cose non vere in quanto mio fratello ha sempre detto anche a loro che era impossibile che vi fosse stato questo accordo anche perché sapeva bene che quei tre collaboratori non avevano dato confidenza con il CIRFETA e io non avevo mai sentito parlare mai CUCUZZA e FERRANTE di questa cosa.

Il CHIOFALO ha ammesso con mio fratello, in mia presenza, che si trattava di una montatura, ma per convincerci ci ha detto che se avessimo accettato la loro proposta ne avremmo ricavati benefici sia in denaro sia con l'intervento di un avvocato e di un senatore di FORZA ITALIA di nome (OMISSIS).

Di tale senatore e di un avvocato che sarebbe venuto a fare colloqui con me mi ha parlato anche il CIRFETA. Più di recente, in epoca successiva alla mia lettera del 21 ottobre, il CHIOFALO è ritornato a parlarmene fornendomi anche il nome e i numeri di telefono di questo avvocato: si tratta dell'avvocato Giosuè Bruno NASO, del Foro di Roma »;

Che SPARTA LEONARDI Francesco, in proposito, aveva dichiarato:

« Il CHIOFALO mi ha detto che se avessimo accettato la loro proposta ne avremmo ricavati benefici sia in denaro sia per l'intervento prima di un avvocato, di nome (OMISSIS), e successivamente di un altro avvocato, di nome NASO, nonché di un senatore di FORZA ITALIA di nome (OMISSIS).

Detto senatore sarebbe dovuto venire a fare un colloquio con me perché io avvalorassi quanto dichiarato dal CIRFETA, dopo aver nominato uno dei predetti avvocati quale mio difensore.

Ricordo che dopo la mia lettera del 21 ottobre, il CHIOFALO è ritornato a parlarmi degli stessi discorsi, fornendomi anche il nome e i numeri di telefono dell'avvocato Giosuè Bruno NASO, del Foro di Roma »;

che dall'attività di riscontro espletata dalla DIA è emerso che i numeri di telefono forniti dal CHIOFALO ai fratelli SPARTA (e da

questi ultimi riferiti all'Ufficio: cfr. le allegate trascrizioni delle rispettive audizioni, integralmente registrate) corrispondono effettivamente a quelli di utenze telefoniche in uso all'avvocato NASO e che quest'ultimo è stato nominato dal CHIOFALO quale suo difensore nel 1998 (cfr. nota della Direzione Casa di Reclusione di Paliano del 17 febbraio 1999), nell'anno — cioè — in cui sono più intensi i contatti telefonici fra il CHIOFALO e l'onorevole DELL'UTRI (cfr. nota della DIA del 29 gennaio 1999, già trasmessa a codesta Camera);

che, a parte la piena valenza di riscontro obiettivo di tale telegramma inviato agli SPARTA (già rilevata nell'ordinanza cautelare del GIP), da questi poi effettivamente ricevuto in data successiva alle loro dichiarazioni, ciò che va qui sottolineato è che quel telegramma altro non era che l'ulteriore fase di attuazione del piano calunnioso, gestito insieme da CHIOFALO e DELL'UTRI, servendosi — ora — del CIR-FETA, ora dell'avvocato NASO;

che dalla telefonata intercorsa tra l'onorevole DELL'UTRI (chiamante) e l'avvocato NASO in data 5 febbraio 1999 emerge con evidenza che il primo ha un ruolo tutt'altro che « passivo » nella vicenda, tanto che, qualche giorno dopo l'incontro di Rimini, chiama l'avvocato NASO (che con evidenza già lo conosce) per sollecitarlo ad occuparsi della sorte di CHIOFALO *per tranquillizzarlo*, visto che *è in difficoltà*, sicché *sarebbe urgente... vedere che cosa c'è*;

che dalla successiva conversazione telefonica dell'11 febbraio 1999 tra i medesimi soggetti si evidenzia l'ulteriore necessità dell'onorevole DELL'UTRI (chiamante) di incontrarsi con l'avvocato NASO al punto di *convocarlo* ad un *incontro a tre* presso un comune antico, di cui — infatti — viene fatto soltanto il nome di battesimo, *Cesare*;

che tale ruolo dell'avvocato NASO — ed il suo collegamento con l'onorevole DELL'UTRI — vengono fuori con estrema chiarezza anche dalla telefonata intercorsa tra CHIOFALO Giuseppe e DELL'UTRI il 23 dicembre 1998, riportata nella ordinanza del Giudice per le indagini preliminari (da intendersi qui trascritta nella parte in questione)

CONSIDERATO

che queste conversazioni appaiono manifestamente rilevanti, in quanto costituiscono elementi probatori in ordine ai reati specificati in rubrica nonché relativamente all'attività di inquinamento probatorio posta in essere dal parlamentare indagato nel presente ed in altri procedimenti attualmente in fase di indagini preliminari e dibattimentale, in coerenza con altre diverse e convergenti risultanze processuali risultanti dagli atti allegati alla richiesta di autorizzazione all'arresto già trasmessi a codesta Camera dei deputati;

che le risultanze in questione scaturiscono da intercettazioni non suscettibili di preventiva autorizzazione *ex* articolo 68, comma 30, della Costituzione proprio perché non riguardanti utenze telefoniche intestate od in uso a parlamentari, ed avendo già evidenziato nella nota di « invio di atti ulteriori » che l'interlocutore del CHIOFALO è stato identificato nella persona dell'onorevole DELL'UTRI soltanto al mo-

mento dell'incontro del 31 dicembre 1998 (cfr. pag. 71 della nota di « invio »);

che questo Ufficio del pubblico ministero in sede di richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata al GIP ha ritenuto che le intercettazioni telefoniche effettuate sull'utenza in uso a CHIOFALO Giuseppe (nelle quali l'altro interlocutore è stato individuato nell'onorevole DELL'UTRI) in quanto legittimamente disposte ed eseguite, fossero utilizzabili nei confronti del parlamentare indagato anche tenuta presente la mancata conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione » (cfr. richiesta di custodia cautelare in carcere del 22 gennaio 1999);

che, tuttavia, il giudice per le indagini preliminari è andato in contrario avviso, dichiarando inutilizzabili nei confronti dell'onorevole DELL'UTRI le suddette intercettazioni telefoniche e, di converso, ritenendole pienamente utilizzabili nei confronti del coindagato CHIOFALO Giuseppe, pacificamente non coperto dalla immunità parlamentare;

che, pertanto, anche per evitare evidenti disparità di trattamento in violazione del principio costituzionale di uguaglianza, si rende necessario chiedere a codesta Camera dei deputati l'autorizzazione ad utilizzare nei confronti dell'onorevole DELL'UTRI Marcello le intercettazioni sopra specificate

P. Q. M.

CHIEDE

al signor Presidente della Camera dei Deputati l'autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni telefoniche intercettate, analiticamente indicate in premessa, nei confronti dell'onorevole DELL'UTRI Marcello.

Palermo, 1° aprile 1999.

Il procuratore della Repubblica agg.

GUIDO LO FORTE

I sostituti procuratori della Repubblica:

DOMENICO GOZZO

ANTONIO INGROIA

MAURO TERRANOVA

LIA SAVA

UMBERTO DE GIGLIO

Il procuratore della Repubblica

GIAN CARLO CASELLI